



Bocconi

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DOCENTI E DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' BOCCONI**

Preambolo

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, consistenti nel rispondere alla domanda di formazione e ricerca scientifica del sistema economico nazionale e internazionale, l'Università Bocconi adotta il seguente codice di comportamento, contenente regole di condotta condivise dalla comunità di riferimento, alle quali si informano studenti e docenti.

L'Università Bocconi, nell'ambito delle proprie attività formative e di ricerca, conformemente a quanto previsto dalla disciplina dell'ordinamento universitario e al pari delle principali università e organizzazioni economiche e sociali, prevede e applica alcune regole deontologiche essenziali per un proficuo svolgimento di tali attività e che contribuiscono a trasmettere e rafforzare valori di lealtà e di correttezza essenziali nello svolgimento delle attività di studio, di ricerca e professionali.

Il codice sistematizza e rende trasparenti regole di comportamento e procedure sanzionatorie attualmente già previste dall'ordinamento universitario nazionale e dall'Università Bocconi. Da questo punto di vista, l'adozione del codice deve essere intesa come un atto di trasparenza volto a sottolineare l'importanza attribuita dalla comunità di riferimento ad alcuni basilari principi di lealtà e correttezza e a favorirne la conoscenza e condivisione.

In linea con le illustrate finalità, il codice è stato elaborato e viene applicato con il contributo di tutte le componenti dell'Università.

Il codice è adottato ed applicato nell'esercizio dei poteri e delle facoltà di cui l'Università Bocconi dispone per l'organizzazione e la gestione delle proprie attività didattiche e di ricerca. Ferma restando la sua natura cogente, e l'impegno dell'Università e di tutte le sue componenti di farlo applicare in modo equo e rigoroso, la funzione del codice è prevalentemente educativa, e il suo successo si misura anche sul grado di conoscenza e condivisione delle regole previste da parte dei suoi destinatari. Pertanto, occorre garantirne quanto più possibile la diffusione presso tutti gli appartenenti alla comunità bocconiana. A questi fini l'Università Bocconi si impegna ad assumere tutte le iniziative funzionali alla diffusione della conoscenza e comprensione del codice e impegnarsi a favorirne l'applicazione anche attraverso la messa in opera di adeguate misure e strutture

1. Principi generali di comportamento

1. Nel rispetto della normativa vigente, docenti e studenti dell'Università Bocconi, nell'ambito dei rispettivi ruoli, si impegnano a comportarsi con correttezza e lealtà, attenendosi a principi di meritocrazia e pari opportunità.

2. Le condotte di docenti e studenti dell'Università Bocconi si ispirano in particolare a criteri di:

- (a) integrità, rispetto dei principi e delle regole deontologiche dell'attività universitaria, responsabilità individuale;
- (b) probità, dignità, decoro, rispetto reciproco nell'ambito delle rispettive funzioni e ruoli;
- (c) integrazione della società e della comunità di riferimento, nel rispetto della dignità e personalità individuali e delle reciproche differenze culturali;

(d) meritocrazia, trasparenza, parità di trattamento, spirito di collaborazione, equità e solidarietà.

2. Definizioni

1. Nel presente codice si intendono per:

(a) studenti: tutti i soggetti che a qualunque titolo intrattengono una relazione con l'Università Bocconi in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgono dei servizi offerti dall'Università Bocconi quale, in particolare, il servizio di *placement*. Ai fini del presente codice sono considerati studenti a tutti gli effetti anche gli studenti impegnati in programmi internazionali provenienti da altre università, così come gli studenti dell'Università Bocconi impegnati in programmi internazionali presso altre università;

(b) docenti: tutti i soggetti che intrattengono una relazione con l'Università Bocconi, di ruolo o ad altro titolo contrattuale, che preveda lo svolgimento di attività didattiche e/o di ricerca, dal momento nel quale si perfeziona il rapporto con l'Università, sino a quando il rapporto non sia cessato. Ai fini del presente codice sono considerati docenti a tutti gli effetti anche i docenti in visita provenienti da altre università, così come i docenti dell'Università Bocconi in visita presso altre università.

3. Doveri di comportamento

1. Nel rispetto dell'articolo 1, gli studenti sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione, osservando comportamenti che consentano e favoriscano il corretto e proficuo svolgimento delle attività didattiche, delle prove di verifica del profitto, delle attività di ricerca.

2. Nel rispetto dell'articolo 1, i docenti sono tenuti a svolgere le proprie attività didattiche, di ricerca e di servizio all'istituzione in modo diligente, osservando comportamenti che ne consentano il corretto e proficuo svolgimento. Ad esempio, i docenti svolgono l'attività di esame con obiettività di valutazione e disponibilità al confronto per ogni opportuno chiarimento con gli studenti nel momento dedicato alla visione compiti.

3. Senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge e amministrative e della responsabilità civile per i danni causati, la violazione dei doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare dello studente, accertata e sanzionata in base alle vigenti regole previste dall'ordinamento universitario e dai regolamenti in vigore presso l'Università Bocconi; e la responsabilità disciplinare del docente, accertata e sanzionata in base alla disciplina del rapporto che intercorre tra il docente e l'Università Bocconi.

4. Comportamenti sanzionabili

1. Sono sanzionabili ai sensi del presente codice i seguenti comportamenti, posti in essere con dolo o colpa da studenti e docenti in relazione alle attività di rispettiva competenza, quando possano causare o abbiano causato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie:

(a) ostacolare le attività didattiche, di studio, di ricerca o amministrative dell'Università, pregiudicandone il regolare svolgimento, come ad esempio violando le regole formalmente adottate dall'Università, dai docenti o dal personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento di tali attività e tempestivamente comunicate agli interessati;

(b) violare le regole attinenti il corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, *papers*, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, e così via, come ad esempio:

- consultare fonti, documenti o persone non consentite o utilizzare strumenti anche informatici non consentiti;

- appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti;

- riportare dati o informazioni frutto di fantasia facendoli apparire come veritieri;

- procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti;

- favorire le condotte sopra indicate, anche tramite comportamenti omissivi nel caso in cui abbiano un obbligo di controllo e verifica

(c) produrre, diffondere o utilizzare documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere;

(d) causare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio all'incolumità fisica o morale di altre persone;

(e) causare un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio ai beni o ai diritti, anche di proprietà intellettuale, altrui o propri;

(f) altri comportamenti contrari ai principi e alle regole del presente codice, quando da essi possa derivare o sia derivato un pregiudizio o un pericolo di pregiudizio al corretto svolgimento delle attività universitarie.

2. In relazione ai comportamenti di cui al comma 1, l'Università Bocconi, i docenti e gli studenti, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e ruoli e tenendo conto delle risorse a disposizione, si impegnano a prevedere, applicare e rispettare regole e modalità di svolgimento delle valutazioni e verifiche previste che siano eque, imparziali, chiare e trasparenti. I docenti, per quanto di competenza di ciascuno, adottano ogni opportuna misura (i) per comunicare con adeguata tempestività l'esito delle valutazioni; (ii) per assicurare la massima possibile obiettività e omogeneità di valutazione; (iii) per assolvere correttamente ai doveri di ricevimento e colloquio con gli studenti e partecipare con il massimo impegno all'attività istituzionale dell'Università.

5. Procedura di accertamento delle violazioni poste in essere dagli studenti

1. Per l'accertamento delle violazioni del presente Codice poste in essere dagli studenti si applicano le regole vigenti in base al Regolamento didattico di ateneo, pubblicato sul sito Internet dell'Università.

6. Garante degli studenti

1. È istituito il Garante degli studenti, nominato dal Consiglio di facoltà su proposta del Rettore e sentiti i rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di facoltà.

2. Il Garante degli studenti resta in carica tre anni e non è rieleggibile.

3. In caso di presunta violazione, da parte dei docenti, delle regole del presente Codice, gli studenti possono presentare una richiesta scritta di intervento al Garante degli studenti, che - ove occorra - istruisce il procedimento nel rispetto di vincoli di riservatezza, senza pregiudizio del contraddittorio. Il termine per la presentazione della richiesta di intervento è di 30 giorni dall'evento al quale la richiesta si riferisce.

4. Il Garante degli studenti, sentite le parti interessate alle quali è assicurato il contraddittorio, ma senza vincoli di procedura, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, in mancanza di una composizione amicale della questione, esprime per iscritto una propria valutazione dandone copia allo studente e al docente interessati e, ove necessario, informa i competenti organi dell'Università per eventuali ulteriori accertamenti e/o procedimenti sanzionatori.

L'avvio della procedura di cui all'art. 5 sospende la procedura davanti al Garante, i cui termini riprendono a decorrere dalla conclusione della procedura di cui all'art. 5.